



Consiglio Nazionale delle Ricerche Direzione Generale

AMMCNT n. 0074690
del 22/10/2009

Dirigenti/Direttori delle Unità
Organiche e Strutture del CNR

Loro Sedi

Oggetto: Nota integrativa alla circolare n.19/2009 "Convenzione di accoglienza per ricercatori stranieri - iscrizione del CNR al registro MIUR".

Ad integrazione di quanto comunicato con la circolare n.19/2009, AMMCNT - CNR prot. 0067516 del 29 settembre 2009, in oggetto, si forniscono le seguenti puntualizzazioni al fine di una corretta gestione, da parte della rete scientifica, della procedura relativa alla stipula della Convenzione di accoglienza per ricercatori stranieri, con cui il ricercatore si impegna a realizzare il progetto di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere il ricercatore.

- In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. n.286/98 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" si precisa che:

Ai sensi dell'art. 27 ter, stesso T.U., introdotto dall'art. 1 del D. Lgs. n. 17/2008:

- a) il cittadino straniero viene denominato "ricercatore" ai soli fini dell'applicazione delle procedure previste dal suddetto art. 27 ter (Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica);
 - b) Il ricercatore straniero, per essere considerato ammissibile ai fini dell'applicazione della convenzione, deve essere in possesso di un titolo di studio superiore che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato.
- Così come riportato dalla direttiva Europea, 2005/71/CE, (art. 6), e, come richiamato ed integrato dall'art. 27 ter succitato, un Istituto di ricerca può firmare una convenzione di accoglienza soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni (che si considereranno poi implicite nella convenzione stessa):
 - a) il progetto di ricerca è stato approvato dagli organi di amministrazione dell'Istituto stesso dopo una verifica dei seguenti elementi:
 - i) l'oggetto della ricerca, la durata e la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione;
 - ii) i titoli del ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio;
 - b) il ricercatore dispone per il soggiorno di risorse mensili sufficienti, in base all'importo minimo reso pubblico a tal fine dallo Stato membro, per far fronte alle necessità e alle spese di viaggio di ritorno senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro;



Consiglio Nazionale delle Ricerche Direzione Generale

AMMCNT n. 0074690
del 22/10/2009

- c) durante il soggiorno, il ricercatore dispone di un'assicurazione per malattia per tutti i rischi di norma coperti per i cittadini dello Stato membro interessato;
- d) la convenzione di accoglienza specifica il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro dei ricercatori.

- Un modello di *convenzione di accoglienza* è reperibile al seguente indirizzo:
<https://loginmiur.cineca.it/elencoistituti/convenzionediaccoglienza.pdf>
- Gli Stati membri possono inoltre verificare i termini su cui è basata e conclusa la convenzione di accoglienza. Una volta espletate con esito positivo le verifiche, i ricercatori sono ammessi sul territorio degli Stati membri per l'esecuzione della convenzione di accoglienza.

Ciò premesso resta quindi necessario espletare tutte le formalità burocratico-amministrative relativamente alla domanda di nulla osta per ricerca scientifica che l'Istituto di ricerca è tenuto a presentare allo Sportello Unico per l'immigrazione, come espressamente previsto al comma 4 dell'art.27 ter sopra richiamato.

Istanza di nulla osta e procedimento

L'Istituto di ricerca presenta istanza di nulla osta allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il programma di ricerca, utilizzando le previste modalità informatiche. Successivamente, previa convocazione da parte dello Sportello Unico, l'Istituto di ricerca stesso produrrà l'attestato di iscrizione all'elenco tenuto dal MIUR e copia autentica della convenzione di accoglienza.

Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale e verificata la completezza della documentazione consegnata, rilascia il nulla osta. Non è richiesto il parere della Direzione Provinciale del Lavoro, tuttavia è sempre possibile che, nel caso in cui l'ingresso per ricerca sia finalizzato alla stipula di un contratto di lavoro subordinato, nell'ambito del piano di controlli delle autocertificazioni previsto dal DPR 445/2000, l'ispettorato accerti la corrispondenza delle condizioni di lavoro dichiarate con l'attività effettivamente prestata.

L'Istituto di ricerca informa il lavoratore straniero dell'avvenuto rilascio del nullaosta per consentirgli di chiedere il visto di ingresso alla competente autorità diplomatico-consolare italiana presso lo Stato di residenza.

Ottenuto il visto d'ingresso da parte della rappresentanza diplomatica competente, il ricercatore si presenta presso lo Sportello Unico per ritirare il modello 209 (richiesta di permesso di soggiorno), il quale verrà consegnato dallo stesso all'Ufficio Postale per avviare l'iter procedurale di rilascio del permesso di soggiorno. Tale titolo di soggiorno è richiesto e rilasciato per la durata del programma di ricerca e consente lo svolgimento dell'attività indicata nella convenzione di accoglienza (lavoro subordinato, lavoro autonomo o borsa di addestramento alla ricerca).

In relazione a quanto sopra, trattandosi di una procedura decentralizzata, è necessario che ogni Istituto del CNR proceda all'iscrizione on line sul sito web del Ministero dell'Interno (<https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp>) indicando come numero di registrazione quello assegnato al CNR e comunicato alle strutture scientifiche con l'allegato alla circolare 19/2009.



Consiglio Nazionale delle Ricerche Direzione Generale

AMMCNT n. 0074690
del 22/10/2009

Ulteriori informazioni sono reperibili alla sezione “APPROFONDIMENTO” nel sito web del Ministro dell’Interno.

(http://www1.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/immigrazione/0172_2009_06_26_APP_Nulla_osta_ricerca_scientifica.html).

Resta comunque inteso che la stipula di una convenzione di accoglienza non esime l’Istituto dal rispetto dei regolamenti e dei disciplinari attualmente in vigore al CNR, relativamente all’assunzione di personale o al conferimento di Incarichi esterni.

IL DIRETTORE GENERALE